



4 maggio 2022

Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Ordinanza sul CO₂)

Rapporto esplicativo

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Punti essenziali del progetto	4
2.1	Entrata in vigore parzialmente retroattiva	4
2.2	Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO ₂ di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri 4	
2.3	Obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili	4
2.4	Scambio di quote di emissioni.....	5
2.5	Impegno di riduzione	6
3	Commenti alle singole disposizioni del progetto	8
4	Ripercussioni	26
4.1	Per le emissioni di gas serra	26
4.2	Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione	27
4.3	Ulteriori ripercussioni	28
5	Rapporto con il diritto internazionale	29

1 Situazione iniziale

Con la ratifica dell'Accordo di Parigi il 6 ottobre 2017, la Svizzera si è impegnata a livello internazionale a dimezzare le proprie emissioni di gas serra entro il 2030 e a ridurle del 35 per cento rispetto al 1990 sulla media del periodo 2021–2030. Il Parlamento ha approvato questo obiettivo con il decreto federale del 16 giugno 2017.¹ Per attuare questo impegno internazionale, il 1° dicembre 2017 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il messaggio concernente la revisione totale della legge sul CO₂ per fissare obiettivi e misure entro il 2030.² Contro la revisione totale decisa dal Parlamento il 25 settembre 2020³ è stato lanciato il referendum. Il 13 giugno 2021 il Popolo svizzero ha respinto il progetto di misura con il 51,6 per cento di voti contrari.

Dopo il fallimento della revisione totale della legge sul CO₂, che avrebbe dovuto sostituire il diritto vigente dal 2022, gli impegni di riduzione a tempo determinato fino a fine 2021 per l'esenzione dalla tassa sul CO₂ e l'obbligo di compensazione del CO₂ rischiavano di scadere. Per evitare una lacuna normativa, il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare questi due strumenti e di aggiornare l'obiettivo di riduzione fino a fine 2024. Il termine di referendum per il progetto scade il 7 aprile 2022. Il progetto entrerà in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2022 a scadenza del termine di referendum avvenuta.⁴ Questa revisione parziale della legge sul CO₂ è stata suscitata dall'iniziativa parlamentare 21.477 della CAPTE-N e il suo contenuto si riallaccia alle norme transitorie per il 2021 adottate in seguito all'iniziativa parlamentare Burkart.⁵ Nel periodo 2021-2024 le emissioni di gas serra devono dunque essere ridotte dell'1,5 per cento all'anno rispetto al 1990; a partire dal 2022, tale riduzione potrà avvenire attraverso provvedimenti all'estero solo per un massimo del 25 per cento.

La presente revisione parziale dell'ordinanza sul CO₂ garantisce la prosecuzione degli strumenti di politica climatica in conformità con la decisione del Parlamento. Per il periodo successivo al 2024, il Consiglio federale presenterà una nuova revisione della legge sul CO₂, che ha posto in consultazione il 17 dicembre 2021.

Il nuovo obiettivo di riduzione corrisponde al potenziale di riduzione sfruttabile, tenendo conto del progresso tecnico, mantenendo i provvedimenti esistenti in Svizzera e realizzando nuovi progetti di protezione del clima all'estero. Inoltre, tale obiettivo costituisce un punto di riferimento per determinare l'obbligo di compensazione del CO₂, che il Consiglio federale potrà ora basare anche sull'evoluzione delle emissioni di CO₂ generate dai trasporti. La revisione parziale mantiene inoltre, fino al 2024, secondo una procedura standard, gli impegni di riduzione delle imprese esentate dalla tassa sul CO₂. Per la semplificazione amministrativa, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) gestirà i sistemi d'informazione e di documentazione.

Con la proroga della legge sul CO₂ nel quadro dell'iniziativa parlamentare 21.477, il Parlamento ha prorogato fino a fine 2024 anche l'agevolazione fiscale per i biocarburanti prevista fino a fine 2023. In tal modo si garantisce che l'agevolazione fiscale abbia lo stesso ritmo dell'obbligo di compensazione complementare per la promozione dei biocarburanti per gli importatori di carburanti fossili. Per il periodo successivo al 2024, il Consiglio federale propone di cambiare il sistema attuale.⁶ Gli adeguamenti dell'ordinanza necessari per la proroga dell'agevolazione fiscale per i biocarburanti non sono inclusi nel presente progetto, ma saranno effettuati in un secondo tempo separatamente ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2024.

¹ FF **2017** 3687

² FF **2018** 197

³ FF **2020** 6901

⁴ FF **2021** 2994

⁵ 17.405 Iv. Pa. Burkart. Proroga del limite temporale concernente le agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti.

⁶ [Politica climatica: avviata la consultazione sulla revisione della legge sul CO₂](#)

Il presente progetto prevede invece anche un adeguamento dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁷ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali e dell'ordinanza del 12 novembre 1997⁸ relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili.

2 Punti essenziali del progetto

Qui di seguito sono esposti i punti essenziali del progetto e illustrati i singoli strumenti nel loro ordine di apparizione nella legge e nell'ordinanza. Le spiegazioni dei singoli articoli seguono alla cifra 3.

2.1 Entrata in vigore parzialmente retroattiva

Come le modifiche della legge sul CO₂, anche parti della presente revisione dell'ordinanza sul CO₂ entreranno in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2022. In tal modo si intende garantire l'attuazione ininterrotta dei provvedimenti a tempo determinato della vigente legge sul CO₂. Concretamente si tratta di singoli articoli nell'ambito dei valori obiettivo per i veicoli (art. 23 cpv. 1bis e art. 35), nonché di disposizioni sulla proroga degli impegni di riduzione (art. 67 cpv. 3 lett. f, art. 68 cpv. 3 lett. d, art. 146n-r e art. 146t), sull'obbligo di compensazione (art. 89, art. 90, art. 91 cpv. 2, art. 92 cpv. 3 e 4), sulla scadenza del riconoscimento di certificati di riduzione delle emissioni secondo il Protocollo di Kyoto (art. 146l) e in relazione al provvedimento di sgravio a seguito del coronavirus per il 2021 (art. 146s).

La maggior parte delle modifiche entrerà tuttavia in vigore regolarmente con il decreto del Consiglio federale. Tali modifiche non hanno infatti alcun nesso diretto con la modifica retroattiva della legge sul CO₂ e non sono emanate a causa del rischio di lacune nella regolamentazione. I motivi di tali modifiche sono illustrati nei capitoli successivi. Per quanto riguarda le disposizioni concernenti la modifica della definizione di grande e piccolo importatore e l'inclusione nel SSQE dei voli dalla Svizzera al Regno Unito, è preferibile un'entrata in vigore all'inizio dell'anno civile e un'entrata in vigore retroattiva non è necessaria. Per questo motivo tali disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.

2.2 Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO₂ di automobili, autoveicoli e trattori a sella leggeri

La deroga dal campo d'applicazione dei valori obiettivo di CO₂ per gli autoveicoli e i trattori a sella leggeri deve essere leggermente semplificata senza che ne consegua un inasprimento. Diverse disposizioni amministrative sono precisate e rielaborate dal punto di vista redazionale. Nell'ambito di una modifica normativa correlata - per scopi statistici e come base per eventuali future precisazioni del campo d'applicazione della regolamentazione sugli obiettivi di CO₂ - nell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali sarà inoltre disciplinata come obbligatoria la registrazione dei chilometri e delle ore d'esercizio prestate. Le altre modifiche delle prescrizioni sulle emissioni sono di natura redazionale.

2.3 Obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili

L'obbligo di compensazione per i fabbricanti e gli importatori di carburanti fossili viene mantenuto, poiché sono tenuti a compensare una parte delle emissioni di CO₂ derivanti dal traffico con progetti o programmi di protezione del clima realizzati in Svizzera e all'estero. L'obbligo di compensazione è adempiuto mediante la consegna di attestati nazionali e internazionali.

La quota delle emissioni che deve essere compensata in Svizzera ammonta almeno al 15 per cento per il periodo 2022-2024. Complessivamente dovrà essere compensato nel 2022 il 17 per cento, nel 2023 il 20 per cento e nel 2024 il 23 per cento delle emissioni, di modo che nel periodo 2022-2024 dovranno essere compensate in media il 20 per cento delle emissioni causate. Questi valori sono stati fissati dopo aver interpellato il settore.

⁷ RS 741.41

⁸ RS 814.018

Il sequestro del carbonio in serbatoi biologici (nel bosco e nel suolo) e geologici (nel sottosuolo e nei materiali da costruzione non organici) è ora ammesso come misura di compensazione. A tal fine non occorre alcuna modifica di legge. Nel caso dello stoccaggio geologico è in linea di massima ammesso lo stoccaggio di CO₂ proveniente da fonti atmosferiche e biogene, nonché da fonti fossili o legate ai processi. Quando viene stoccato CO₂ proveniente dall'atmosfera o dalla biomassa, viene generata o aumentata la capacità di assorbimento dei pozzi⁹. Se il CO₂ stoccato proviene da fonti fossili o legate ai processi, in caso di stoccaggio permanente si presuppone una riduzione delle emissioni, in quanto tali emissioni non vengono immesse nell'atmosfera e vengono quindi evitate. Per assicurare durevolmente lo stoccaggio, i relativi fondi sottostanno a una restrizione di diritto pubblico della proprietà, che viene annotata nel registro fondiario. Se il carbonio stoccato viene nuovamente rilasciato, ad esempio se un deposito biologico nel bosco diventa una fonte di CO₂ a causa di un incendio boschivo, gli attestati precedentemente rilasciati a tale scopo non possono essere computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo di compensazione. Per gli attestati già consegnati per l'adempimento dell'obbligo di compensazione, che sono stati rilasciati per le tonnellate di CO₂ inizialmente stoccate e successivamente fuoriuscite, deve essere consegnata una quantità equivalente di attestati ancora validi.

A causa delle limitate possibilità di verifica e della mancanza di garanzie sulla permanenza mediante la menzione nel registro fondiario, all'estero sono ammessi unicamente serbatoi geologici. Per il resto, i requisiti si applicano allo stesso modo ai progetti di compensazione. Inoltre, deve essere dimostrato che, in linea con l'Accordo di Parigi, non si verificano doppi conteggi e che il progetto contribuisce allo sviluppo sostenibile nello Stato partner.

D'ora in poi potranno essere ammessi progetti il cui impatto sul clima non è ancora stato quantificato in misura sufficientemente precisa, a condizione che vi sia un accompagnamento scientifico.

Il periodo di credito per i nuovi progetti e programmi registrati scade al più tardi il 31 dicembre 2030, mentre per i progetti e i programmi già registrati in Svizzera il periodo di credito può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2030.

2.4 Scambio di quote di emissioni

Lo scambio di quote di emissioni è uno strumento della politica climatica basato sull'economia di mercato che consente ai partecipanti di ridurre le emissioni di gas serra laddove è più vantaggioso in termini di costi. Il sistema svizzero di scambio di quote di emissioni (SSQE) comprende 95 impianti industriali a elevate emissioni; tali impianti sono in contropartita esentati dalla tassa sul CO₂ applicata ai combustibili. Dal 1° gennaio 2020, il SSQE svizzero è collegato al ben più ampio SSQE dell'UE, di modo che i gestori svizzeri di impianti possano beneficiare del mercato europeo del CO₂, liquido e trasparente, e godano delle stesse condizioni di concorrenza dei loro concorrenti europei. Dal 1° gennaio 2020 anche il trasporto aereo è integrato nel SSQE svizzero, in analogia a quanto disciplinato nel SSQE dell'UE. Il relativo accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei SSQE¹⁰ è entrato in vigore il 1° gennaio 2020. Con l'accordo, che mira a una cooperazione a lungo termine ed è quindi stato stipulato a tempo indeterminato, sono state gettate sin dall'inizio le basi per il mantenimento di questo strumento. Questo accordo esige che in futuro i due sistemi siano strutturati in modo equivalente (principio di equivalenza). Per quanto riguarda le attività di trasporto aereo, l'articolo 6 dell'accordo sancisce il principio della specularità. Sulla base dell'ultima revisione parziale della legislazione sul CO₂, il 1° gennaio 2021 è iniziato il terzo periodo di scambio. L'attuale progetto prevede solo adeguamenti e precisazioni di poco conto, per lo più di natura redazionale. Dal 1° gennaio 2023 i voli diretti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (UK) saranno nuovamente inclusi nel SSQE, dopo la loro fuoriuscita dal campo di applicazione a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'UE. I voli tra l'UE e il Regno Unito sono inclusi unilateralmente nei rispettivi sistemi SSQE e quindi anch'essi assoggettati allo scambio di emissioni.

⁹ Cfr. Messaggio per un controprogetto diretto all'Iniziativa per i ghiacciai, glossario [Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente il controprogetto diretto all'iniziativa per i ghiacciai \(ad-min.ch\)](#).

¹⁰ RS 0.814.011.268

Presumibilmente a partire dal 2023, le procedure del SSQE saranno gestite tramite il sistema di informazione e di documentazione.

2.5 Impegno di riduzione

I gestori di impianti con un impegno di riduzione esistente hanno la possibilità di prorogarlo fino a fine 2024 senza grandi oneri amministrativi. Viene dunque garantito che, nonostante la bocciatura della revisione totale della legge sul CO₂, essi continuino a ottenere la restituzione della tassa sul CO₂ pagata. Gli obiettivi vengono mantenuti sulla base di un calcolo standard e devono essere rispettati per l'intero periodo d'impegno, dall'anno di inizio fino alla fine del 2024.

- Per l'obiettivo di emissione, partendo dal valore obiettivo intermedio 2021, viene mantenuto un percorso di riduzione del 2 per cento annuo. Sulla base degli attuali dati sulle emissioni, all'incirca un terzo dei circa 860 impianti deve attuare ulteriori provvedimenti di riduzione per rispettare l'impegno di riduzione nel 2024.
- Il valore obiettivo dell'obiettivo basato su provvedimenti è moltiplicato per il fattore 2. Dei circa 460 impianti, 50 gestori devono attuare provvedimenti supplementari per rispettare l'impegno di riduzione.

A seguito della proroga di tre anni del periodo d'impegno e dell'aumento della tassa sul CO₂ a 120 franchi per tonnellata di CO₂, i gestori di impianti devono avere la possibilità di impegnarsi a raggiungere un obiettivo di emissione o un nuovo obiettivo basato su provvedimenti. La legge sul CO₂ prevede questa possibilità solo per gli impianti che dal 2013 a oggi non hanno ancora stipulato un impegno di riduzione. Gli obiettivi sono stabiliti, conformemente a quanto avveniva in precedenza, sulla base di una proposta di obiettivi che soddisfa le prescrizioni della direttiva concernente le convenzioni sugli obiettivi¹¹ dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). I gestori di impianti presentano la domanda di proroga del loro impegno di riduzione o di un nuovo impegno di riduzione entro il 31 luglio 2022 direttamente tramite il sistema di informazione e di documentazione elettronico dell'UFAM e ricevono la decisione per via elettronica. Anche i gestori di impianti che concludono il loro impegno di riduzione a fine 2021 possono notificarlo all'UFAM tramite il sistema di informazione e di documentazione elettronico.

A partire dal 2022 non saranno più rilasciati attestati relativi a prestazioni supplementari dell'impegno di riduzione secondo l'articolo 12, poiché i gestori di impianti, nella decisione di investire in provvedimenti antieconomici, hanno incluso i proventi degli attestati solo fino a fine 2020 e già l'indennità supplementare per il 2021 era in parte un mero effetto di trascinamento finanziario. Tutti i gestori di impianti, indipendentemente dal fatto che abbiano un impegno di riduzione o una convenzione sugli obiettivi, possono tuttavia continuare a generare attestati mediante progetti e programmi di compensazione.

Ritenuto che, a causa della persistente crisi provocata dal coronavirus, molti gestori di impianti potrebbero anche non avere rispettato la soglia stabilita dal percorso di riduzione per il 2021 e registrare comunque minori emissioni, la misura di sgravio per il coronavirus sarà prorogata fino a fine 2021 e l'impegno di riduzione non sarà di regola adeguato in caso di minori emissioni. A partire dal 2022, in caso di mancato raggiungimento della soglia stabilita dal percorso di riduzione per un importo pari ad almeno il 10 per cento negli anni 2022, 2023 e 2024, oppure di almeno il 30 per cento a partire dal 2022, si procederà a un esame dell'adeguamento degli obiettivi. Per i gestori di impianti che superano il proprio percorso di riduzione, l'obiettivo di emissione sarà sempre verificato e, se del caso, adeguato a favore del gestore.

Dal 1° gennaio 2021 si applicano le norme dell'Accordo di Parigi, entrato in vigore nel novembre 2016. L'articolo 6 dell'Accordo di Parigi stabilisce il nuovo quadro per la compensazione all'estero nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Le norme dettagliate per la sua attuazione sono state approvate nel novembre 2021 in occasione della Conferenza

¹¹ Richtlinie Zielvereinbarungen mit dem Bund zur Steigerung der Energieeffizienz und Verminderung der CO₂-Emissionen (BFE) (non disponibile in italiano)

COP26 sul clima tenutasi a Glasgow. In questo contesto, nell'ambito di un compromesso negoziale, per il primo periodo di riferimento dell'Accordo di Parigi, è stato approvato a livello internazionale l'utilizzo di certificati di riduzione delle emissioni prodotti tramite il Clean Development Mechanism del Protocollo di Kyoto, che soddisfano rigorose condizioni. In Svizzera, invece, i certificati di riduzione delle emissioni prodotti tramite il Clean Development Mechanism possono ancora essere utilizzati solo per compensare gli scostamenti dagli obiettivi del 2021 e in seguito non saranno più computabili. Per i gestori di impianti che non rispettano il loro impegno di riduzione, la quantità ammessa di certificati di riduzione delle emissioni ammonta al 4,5 per cento delle emissioni effettive degli anni dall'inizio del periodo d'impegno fino al 2021, mentre quella di diritti di emissione al 4,5 per cento delle emissioni effettive del periodo 2022-2024. Quale sanzione in caso di proroga dell'impegno di riduzione devono ora essere consegnati diritti di emissione anziché certificati di riduzione delle emissioni.

3 Commenti alle singole disposizioni del progetto

Art. 2

Le definizioni di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri (finora indicate nell'art. 2 lett. a-a^{ter}) sono ora indicate agli articoli 17a - 17c quali disposizioni relative al campo di applicazione.

Le definizioni dei termini «potenza complessiva» (lett. c) e «rendimento globale» (lett. d) sono state ampliate con l'aggiunta degli impianti di cogenerazione (impianti ICFC).

Sono considerati partecipanti al SSQE i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili che conformemente al capitolo 4 partecipano al SSQE svizzero (lett. e).

Uno Stato partner è uno Stato con il quale la Svizzera ha stipulato un accordo di diritto internazionale per definire il quadro di riferimento entro cui realizzare progetti di protezione del clima (lett. f).

Art. 4 e art. 4a

Gli articoli 4 e 4a sono abrogati. L'UFAM non rilascia più lettere di approvazione per i certificati di riduzione delle emissioni basati su progetti realizzati all'estero conformemente alle norme del Protocollo di Kyoto. In futuro saranno rilasciati unicamente attestati internazionali secondo le norme dell'Accordo di Parigi (cfr. art. 5). Le norme concernenti i certificati di riduzione delle emissioni continueranno ad applicarsi sotto forma di disposizione transitoria (art. 146/).

Art. 5 *Requisiti*

L'articolo 5 mantiene i requisiti già esistenti, integrandoli con ulteriori requisiti che consentono l'attuazione di nuovi tipi di progetti e programmi. L'UFAM rilascia attestati nazionali per progetti o programmi realizzati in Svizzera e, d'ora in poi, attestati internazionali per quelli realizzati all'estero, se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 (cpv. 1).

Ora viene inoltre ammesso lo stoccaggio biologico e geologico del carbonio per il meccanismo di compensazione; l'allegato 3 dell'ordinanza sul CO₂ nella versione del 1° gennaio 2022 è stato adeguato di conseguenza. Considerato l'ambizioso obiettivo di un saldo netto delle emissioni pari a zero nel 2050 e la lunga durata dei progetti di stoccaggio, occorre emanare già ora disposizioni esecutive relative all'articolo 14 in combinato disposto con gli articoli 6 e 7 della legge sul CO₂. In tal modo è possibile garantire un'attuazione a breve termine. Il sequestro del carbonio atmosferico in serbatoi biologici, ad esempio nel suolo, nei sistemi agroforestali o nei boschi, è pertanto in linea di massima ammesso in Svizzera; sia in Svizzera che all'estero sono inoltre ammessi serbatoi geologici. Quali serbatoi geologici entrano in linea di conto, ad esempio, depositi di energia nel sottosuolo o materiali da costruzione non organici (ad es. il cemento). Il sequestro del carbonio in serbatoi biologici (capacità di assorbimento dei pozzi, cfr. la definizione alla cifra 2.3) all'estero non può generare attestati (allegato 2a) poiché il rischio di inversione dello stoccaggio, ad esempio a causa di un'altra utilizzazione del suolo o di eventi naturali, non può essere escluso. L'aumento della capacità naturale di assorbimento dei pozzi (suolo o bosco) deve avvenire in maniera sostenibile, in modo che essi presentino potenziale di stoccaggio anche a lungo termine. Nel caso di un bosco impiegato quale pozzo di carbonio biologico, la rigenerazione del bosco è ad esempio utile a questo scopo, dovendo mantenere, oltre alla prestazione del pozzo, anche le funzioni forestali conformemente all'articolo 1 della legge forestale, nonché la qualità del suolo (ad es. nessun inacidimento dello stesso). Al fine di tener conto della politica climatica ed energetica e di gestire efficacemente le interfacce con altre attività di politica climatica dei settori del legno e forestale, il calcolo della prestazione conseguita dal pozzo di carbonio dovrebbe basarsi su uno scenario di riferimento nazionale.

Gli attuali requisiti di cui all'articolo 5 rimangono validi e vengono precisati in modo puntuale. Ora viene esplicitato che all'inizio del progetto si deve indicare l'assenza di redditività per la durata del progetto (cpv. 1 lett. b n. 1). Inoltre, gli attestati continuano a essere rilasciati solo se il progetto o il programma

rispetta le pertinenti disposizioni e norme in Svizzera. Per evitare conflitti di obiettivi, occorre ora illustrare sommariamente il rispetto delle disposizioni determinanti per il progetto individuale (cpv. 1 lett. b n. 4). Ad esempio, deve essere comprovato il rispetto dei valori limite secondo l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico¹² se il progetto prevede processi di combustione. Nel caso di un progetto per la realizzazione di un pozzo di carbonio nel bosco si deve anche dimostrare il rispetto delle disposizioni, tra l'altro, della legge forestale. I rispettivi requisiti sono verificati nell'ambito dell'esame del progetto. Per i nuovi progetti e programmi ammessi realizzati all'estero si deve inoltre illustrare il modo in cui contribuiscono allo sviluppo sostenibile sul posto come sancito nell'articolo 6 capoverso 2 lettera b della legge sul CO₂. Questo contributo deve essere confermato dallo Stato partner (cpv. 1 lett. b n. 5). D'ora in poi è altresì stabilito esplicitamente che le riduzioni delle emissioni e l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio devono essere calcolati in modo da escludere una sovrastima; devono dunque essere calcolati in modo conservativo (cpv. 1 lett. c n. 4).

I progetti e i programmi continuano a poter essere attuati al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda, al fine di garantire che l'impulso provenga dall'autorizzazione per l'attuazione (cpv. 1 lett. d). Il termine è tuttavia prorogato a titolo transitorio secondo l'articolo 146m per progetti e programmi attuati o che aumentano le prestazioni dei pozzi di carbonio all'estero. D'ora in poi l'ordinanza stabilisce esplicitamente che i progetti possono generare attestati soltanto finché non sono terminati (lett. e). Per il resto, i progetti e i programmi previsti non devono comportare emissioni supplementari da parte di altre fonti (cpv. 1 lett. f). Se le emissioni mondiali aumentano a seguito di tale rilocalizzazione delle emissioni («carbon leakage»), non vengono rilasciati attestati in misura della quantità di emissioni rilocalizzate.

I progetti e i programmi di stoccaggio del carbonio devono garantire la permanenza di tale serbatoio di carbonio supplementare (cpv. 2). Le emissioni di CO₂ causate dai trasporti, compensate con progetti di stoccaggio, devono dunque rimanere nel serbatoio come minimo per 30 anni dopo l'inizio degli effetti, ma di conseguenza anche successivamente. Non possono fuoriuscire nell'atmosfera. Quale sistema per garantire la permanenza, per i progetti e i programmi in Svizzera è richiesta, tra l'altro, una menzione nel registro fondiario (cfr. art. 8a). Per il resto, i progetti di stoccaggio non sostituiscono riduzioni durature mediante provvedimenti noti, come le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e l'ottimizzazione del ciclo dei materiali,¹³ poiché il carbonio stoccato può prima o poi fuoriuscire con conseguente immissione nell'atmosfera. Una cosiddetta inversione avviene quando il carbonio stoccato fuoriesce da un serbatoio, che di conseguenza diventa una fonte: è ipotizzabile, in particolare, il rilascio in seguito a un incendio boschivo (serbatoio biologico) o a perforazioni che generano punti permeabili verso la superficie (stoccaggio geologico). In seguito a tale inversione, gli attestati rilasciati per le tonnellate di CO₂ originariamente stoccate e poi fuoriuscite, non possono più essere riconosciuti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di compensazione (cfr. art. 90).

Il nuovo capoverso 3 corrisponde all'attuale capoverso 2.

Art. 5a cpv. 1 lett. a

Come finora, i progetti possono essere raggruppati in programmi. Ciò vale per progetti sia in Svizzera sia all'estero. D'ora in poi i piani saranno denominati progetti. In linea di massima essi adempiono gli stessi requisiti dei progetti. La terminologia viene pertanto uniformata. Inoltre, in tal modo la versione tedesca e quella italiana sono allineate a quella francese (*projet*).

Art. 5b Accompagnamento scientifico

Conformemente all'articolo 5 capoverso 1 lettera c numero 1, la potenziale efficacia del progetto deve essere dimostrabile e quantificabile. Se non è possibile quantificare con sufficiente precisione le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni del pozzo di carbonio, è possibile comunque ottenere

¹² RS 814.318.142.1

¹³ [Protezione del clima: adottata la Strategia climatica a lungo termine della Svizzera \(admin.ch\)](https://www.admin.ch/gov/de/section/04613/index.html)

attestati se sono adottati provvedimenti di accompagnamento del progetto in base a principi scientifici (accompagnamento scientifico) (cpv. 1). L'accompagnamento scientifico mira a ridurre a medio termine le incertezze nella quantificazione dell'efficacia, ma non consente la realizzazione di progetti di ricerca e di sviluppo sotto forma di progetti di compensazione. La persona richiedente è libera di scegliere l'accompagnamento scientifico, a condizione che siano soddisfatti i requisiti della prassi scientifica usuale, ossia, in particolare, provvedimenti o misurazioni indipendenti, la valutazione critica dei risultati e la pubblicazione della base tecnica in un giornale noto all'interno della comunità scientifica (cfr. anche cpv. 4). I costi per l'accompagnamento scientifico sono a carico dei richiedenti.

La persona richiedente presenta all'UFAM un piano di accompagnamento scientifico con la descrizione del progetto o del programma (cpv. 2). La sua fattibilità e tracciabilità sono verificate dall'organismo di convalida nell'ambito della convalida, prima della presentazione della documentazione della domanda. Nel piano la persona richiedente definisce, in particolare, l'obiettivo e il punto dell'accompagnamento scientifico (lett. a), nonché la base tecnica su cui si fonda l'accompagnamento (lett. b). Lo stato delle conoscenze in questione comprende anche i dati statistici necessari per determinare l'incertezza delle misurazioni. Occorre inoltre illustrare le modalità di analisi e interpretazione dei dati raccolti, quelle di calcolo delle riduzioni delle emissioni o delle prestazioni di stoccaggio e il periodo di tempo previsto per l'accompagnamento scientifico (lett. c). In questo contesto si deve anche tenere conto del requisito di conservatività di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera c numero 4. La persona richiedente deve inoltre dimostrare le conoscenze specialistiche di coloro che svolgono l'attività di accompagnamento, ad esempio mediante pubblicazioni scientifiche «peer-reviewed» (revisionate tra pari), esperienze con diversi metodi di misurazione o provvedimenti, nonché conoscenze delle tecnologie interessate o altri giustificativi equivalenti (lett. d). Nel piano occorre dimostrare l'indipendenza e indicare i possibili conflitti di interessi sia della persona richiedente che delle persone che svolgono l'accompagnamento scientifico (lett. e).

I provvedimenti di accompagnamento del progetto devono iniziare al più tardi con l'inizio degli effetti del progetto. L'organismo di controllo valuta se l'effetto delle riduzioni delle emissioni o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio è stato quantificato con sufficiente precisione e annota i risultati insieme a una raccomandazione per la prosecuzione nel rapporto di controllo (cfr. art. 9 cpv. 4). L'UFAM decide se le misure di accompagnamento del progetto sono ancora necessarie per la quantificazione; a tal fine si fonda sulle raccomandazioni dell'organismo di verifica (cpv. 3).

Per rendere gli studi condotti il più possibile fruibili e, al contempo, garantire la qualità scientifica, i risultati devono essere pubblicati nel rispetto del segreto d'affari e di fabbricazione (cpv. 4).

Art. 6 Convalida di progetti e programmi

Le disposizioni dell'articolo 6 rimangono sostanzialmente invariate e vengono semplicemente completate in modo puntuale e riorganizzate per tenere conto delle nuove possibilità offerte a progetti e programmi; in particolare l'accompagnamento scientifico (cpv. 2 lett. l), l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio (cpv. 2 lett. m) e i progetti e programmi all'estero (cpv. 2 lett. n). In quest'ultimo caso, devono essere fornite informazioni che consentano di verificare sul posto il contributo allo sviluppo sostenibile (lett. n n. 1). Gli indicatori scelti a tal fine dalla persona richiedente devono illustrare i contributi forniti agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La plausibilità e la rilevanza degli indicatori proposti sono verificate per ciascun progetto e in coordinamento con l'autorità competente dello Stato partner. Inoltre, i richiedenti espongono il modo in cui riducono al minimo il rischio di conseguenze negative in termini ecologici o sociali nell'ambito del progetto o del programma. Oltre a ciò, per i progetti o i programmi all'estero deve essere presentato un piano di sostenibilità finanziaria all'organismo di convalida, in cui si deve indicare altresì come si prevede di proseguire il progetto o il programma a livello istituzionale alla fine del periodo di credito e come ne viene garantito l'esercizio a lungo termine (lett. n n. 2).

Il capoverso 3 contiene l'attuale capoverso 2^{ter}. Il monitoraggio di progetti di reti di riscaldamento a distanza continua ad essere basato sul metodo standard di cui all'allegato 3a dell'ordinanza sul CO₂. Il

metodo standard viene impiegato ogniqualvolta un progetto rientra nel campo d'applicazione, e ciò indipendentemente dal fatto che singoli Cantoni promuovano allacciamenti a reti di teleriscaldamento o prevedano un divieto di sostituzione del riscaldamento con impianti a combustibili fossili. Il fattore di emissione continua a impedire una sovrastima significativa delle riduzioni delle emissioni. Il capoverso 4 contiene l'attuale capoverso 2^{bis}.

Infine, il capoverso 7 è completato di modo che l'UFAM dia indicazione in merito alla forma della descrizione del progetto o del programma e del rapporto di convalida. Per garantire una sistematica coerente, questa disposizione è stata spostata dall'articolo 7 capoverso 3 all'articolo 6.

Art. 7 Domanda di valutazione dell'idoneità di un progetto o di un programma per il rilascio di attestati

La rubrica dell'articolo 7 viene adeguata. Il capoverso 1 è adeguato di conseguenza dal profilo redazionale. La disposizione è inoltre completata con nuovi tipi di progetti. In caso di progetti o programmi all'estero, il nuovo capoverso 2 prevede che la persona richiedente presenti anche l'autorizzazione rilasciata dallo Stato partner per il progetto o il programma. Come finora, l'UFAM può chiedere le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda (cpv. 3).

La procedura è svolta mediante il sistema di informazione e di documentazione elettronico dell'UFAM (cfr. art. 130a).

Art. 8 Decisione sull'idoneità di un progetto o di un programma per il rilascio di attestati

L'articolo 8 rimane sostanzialmente invariato. Esso è completato soprattutto da spiegazioni su progetti e programmi previsti all'estero.

Se lo Stato partner dovesse limitare l'utilizzo delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio di carbonio, l'UFAM ne terrà conto nella propria decisione secondo il capoverso 2 e, se necessario, stabilirà criteri o condizioni per la validità dell'autorizzazione. Uno Stato partner può ad esempio limitare il periodo di credito. Tali condizioni devono essere disposte nella decisione di idoneità dell'UFAM e tenute in considerazione al momento del rilascio di attestati.

L'attuale capoverso 3 contiene disposizioni concrete per il rilascio di attestati; dal punto di vista tematico questo capoverso appartiene all'articolo 10 ed è stato spostato di conseguenza.

Il nuovo capoverso 3 corrisponde al precedente capoverso 2 e definisce la durata di validità di una decisione sull'idoneità di un progetto o di un programma (periodo di credito). La durata del periodo di credito dipenderà, come sinora, dalla data d'inizio dell'attuazione del progetto o del programma. Essa terminerà, indipendentemente dall'inizio dell'attuazione, al più tardi il 31 dicembre 2030 o alla data di conclusione del progetto definita nella domanda se precedente. Sulla base della decisione di idoneità, l'UFAM attesta quindi soltanto le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio intervenute dall'inizio dell'attuazione fino al 31 dicembre 2030 al massimo (fine del periodo di credito).

Art. 8a Menzione nel registro fondiario

Per garantire la necessaria permanenza del sequestro del carbonio, per i fondi interessati deve essere menzionata nel registro fondiario la limitazione dell'utilizzazione quale «serbatoio biologico» o «serbatoio geologico». La menzione è iscritta su richiesta di iscrizione dell'UFAM. Per quanto concerne il contenuto e la forma della domanda d'iscrizione nel registro fondiario si devono osservare gli articoli 46 segg. dell'ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)¹⁴. Secondo l'articolo 80 capoverso 4 ORF, l'attestazione del titolo giuridico per le menzioni iscritte in virtù di un ordine di un'autorità consiste nella decisione esecutiva. Nel presente caso si tratta della decisione dell'UFAM sull'idoneità di

¹⁴ RS 211.432.1

un progetto di compensazione (cfr. art. 8) Se uno o più fondi sono parte integrante del progetto di compensazione, nell'ambito di questa decisione, l'UFAM incarica l'ufficio del registro fondiario competente di iscrivere nel registro fondiario, sui fondi interessati, la menzione della limitazione dell'utilizzazione. L'UFAM precisa di volta in volta se si tratta di un «serbatoio biologico» o di un «serbatoio geologico». La decisione dev'essere notificata anche al proprietario del fondo. La menzione nel registro fondiario rende visibile l'esistenza di una limitazione dell'utilizzazione a possibili acquirenti del fondo o a promotori di altri progetti soggetti all'obbligo di autorizzazione, come progetti di costruzione o di dissodamento. Con l'autorizzazione di un progetto per il sequestro di carbonio, il fondo non può dunque più essere destinato ad altri utilizzi una volta avviata l'attuazione. Ciò è necessario per garantire la continuità del progetto e, di conseguenza, la necessaria permanenza del sequestro di carbonio attribuito al progetto. Per il carbonio legato nei materiali da costruzione non viene disposta alcuna menzione nel registro fondiario poiché il rischio di reversibilità della permanenza è esiguo (cpv. 1).

Su richiesta dell'UFAM, l'ufficio del registro fondiario cancella la relativa menzione soltanto una volta terminato il progetto, ma al più presto 30 anni dopo l'inizio dell'attuazione (cpv. 2 lett. a). Se il sequestro di carbonio termina imprevedibilmente in anticipo (ad es. in seguito a un incendio boschivo), la cancellazione della menzione viene richiesta prima di tale data (cpv. 2 lett. b).

Il proprietario del fondo in questione si assume le spese d'iscrizione, modifica e cancellazione (cpv. 3). Quest'ultimo non deve necessariamente coincidere con la persona richiedente. Se persone provenienti dall'estero desiderano acquistare fondi per l'esecuzione di progetti di compensazione, si deve tenere in considerazione, in particolare, la legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)¹⁵. Per acquisto ai sensi della LAFE non si intende soltanto l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su un fondo (art. 4 cpv. 1 lett. a LAFE), ma anche l'acquisto di altri diritti che procurano all'acquirente una posizione analoga a quella del proprietario del fondo, tra cui in particolare anche la locazione o l'affitto a lungo termine di un fondo, qualora gli accordi eccedano le relazioni d'affari usuali o commerciali e pongano il locatore in un particolare rapporto di dipendenza dal conduttore o dall'affittuario (art. 4 cpv. 1 lett. g LAFE in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 2 lett. a OAFE¹⁶).

Se le modalità di utilizzazione del fondo dovessero subire delle modifiche nel corso della durata del progetto, il Cantone deve comunicarlo senza indugio all'UFAM (cpv. 4), il quale deciderà, a seconda delle circostanze, in merito agli ulteriori passi. Già oggi i Cantoni sono tenuti ad indicare determinate modifiche di destinazione sui fondi interessati. L'obbligo di iscrivere nel registro fondiario i serbatoi biologici o geologici non comporta pertanto alcun significativo onere supplementare per i Cantoni e non occorre nemmeno adeguare le legislazioni cantonali.

Art. 8b Proroga del periodo di credito

L'articolo 8b corrisponde all'attuale articolo 8a. Il periodo di credito di progetti e programmi esistenti può ora essere prorogato fino al 31 dicembre 2030, se la persona richiedente fa convalidare nuovamente il progetto o il programma, presenta una domanda all'UFAM al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di credito e il progetto soddisfa i requisiti applicabili (cpv. 1). Ciò serve a salvaguardare la regolarità della procedura. La persona richiedente presenta la domanda di proroga mediante il sistema di informazione e di documentazione elettronico. Con la proroga del periodo di credito fino al 31 dicembre 2030 (fino a un massimo di otto anni in più rispetto ai tre previsti dall'ordinanza attualmente in vigore) i termini specifici del progetto sono sostituiti da termini di validità generale. In questo modo si semplifica l'esecuzione e si riduce l'onere per i richiedenti.

La decisione dell'UFAM di prorogare il periodo di credito si basa sui risultati di una nuova convalida, che in linea di principio non si differenzia da una convalida del progetto o del programma secondo l'articolo 6. L'UFAM accoglie per iscritto la domanda di proroga del periodo di credito se i requisiti determinanti di cui all'articolo 5, e all'occorrenza 5a, continuano a essere adempiuti (cpv. 2). Con ciò si intendono i

¹⁵ RS 211.412.41

¹⁶ RS 211.412.411

requisiti che devono essere riesaminati in occasione di ogni periodo di credito. Se necessario, ad esempio, le conoscenze attuali e i requisiti di legge devono essere riesaminati nell'ambito dell'evoluzione di riferimento. Non occorre riesaminare la mancanza di redditività (art. 5 cpv. 1 lett. b n. 1) o l'inizio dell'attuazione (art. 5 cpv. 3). Entrambi i criteri saranno esaminati e illustrati solo all'inizio dell'attuazione. Questi requisiti non possono più mutare nel corso del progetto e, in linea di massima, non devono essere riesaminati. In caso di dubbi sulla correttezza delle informazioni fornite, ad esempio a causa di un'elevata redditività o di una mancanza di redditività maggiore, si può tuttavia effettuare un relativo esame nell'ambito di una nuova convalida.

Art. 9 Rapporto di monitoraggio e verifica del rapporto di monitoraggio

L'articolo 9 rimane in larga misura invariato e viene adeguato solo in modo puntuale e rielaborato dal punto di vista redazionale. Il capoverso 5 è stato modificato in modo che d'ora in poi si debba presentare all'UFAM perlomeno ogni quattro anni (finora ogni tre anni) un rapporto di monitoraggio unitamente al relativo rapporto di verifica tramite il sistema di informazione e di documentazione elettronico. In tal modo si intende ridurre i costi di transazione e il dispendio esecutivo. Il nuovo capoverso 6 consente di tenere conto delle particolarità dei progetti o dei programmi con accompagnamento scientifico. Per questi progetti o i programmi, i rapporti di monitoraggio e i relativi rapporti di verifica devono essere presentati ogni anno civile. In tal modo, si possono verificare regolarmente e ridurre le incertezze inizialmente esistenti in relazione alla determinazione della riduzione delle emissioni o alla capacità di assorbimento del pozzo di carbonio.

Secondo il nuovo capoverso 7, i gestori di impianti esentati dalla tassa sul CO₂ con un obiettivo di emissione e che realizzano progetti o programmi di compensazione devono presentare annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo, il rapporto di monitoraggio e quello di verifica. In tal modo si garantisce che le riduzioni delle emissioni fatte valere nell'ambito del progetto siano computate come emissioni effettive del gestore secondo l'articolo 74a.

Il nuovo capoverso 8 consente di tener conto della specificità dei progetti o dei programmi di stoccaggio del carbonio per quanto riguarda la permanenza. Per dimostrare la stessa anche dopo l'eventuale conclusione del progetto, occorre presentare un rapporto di monitoraggio e di verifica per il 2030. Ciò vale anche se il progetto sarà già terminato in quella data. In caso contrario, si presuppone che si sia verificata un'inversione o un rilascio di CO₂ e tutti gli attestati di questo progetto saranno contrassegnati e non saranno più riconosciuti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di compensazione (cfr. art. 90).

Art. 10 Rilascio degli attestati

Le disposizioni dell'articolo 10 rimangono sostanzialmente invariate; l'articolo viene adeguato solo in modo puntuale ai nuovi tipi di progetti e programmi.

Secondo il nuovo capoverso 2, l'UFAM può rilasciare gli attestati internazionali soltanto dopo che lo Stato partner ha riconosciuto il trasferimento delle riduzioni delle emissioni o delle prestazioni del pozzo di carbonio. Con il riconoscimento del trasferimento, lo Stato partner conferma che sono stati soddisfatti tutti i requisiti per il trasferimento internazionale delle riduzioni delle emissioni o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, definiti nell'autorizzazione. Lo Stato partner pubblica il riconoscimento del trasferimento e trasmette le relative informazioni al Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Se necessario per il rilascio degli attestati, l'UFAM effettua ulteriori chiarimenti presso la persona richiedente o lo Stato partner in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

L'articolo 10 capoverso 5 contiene l'attuale articolo 8 capoverso 3. Esso stabilisce che, per un progetto previsto in un programma che non è ancora stato attuato, in caso di modifica della base legale che prescrive la riduzione delle emissioni o l'aumento della capacità dei pozzi di carbonio (ad es. con prescrizioni nel settore degli edifici), non possono essere rilasciati attestati. La disposizione non è stata modificata sotto il profilo materiale, bensì adeguata dal punto di vista redazionale.

Durante il periodo di credito, i programmi possono includere costantemente nuovi progetti, a condizione che soddisfino i requisiti determinanti. L'effetto dei progetti può persistere anche oltre il periodo di credito del programma in caso di inclusione successiva nel programma. Partecipando a un programma, i progetti possono in particolare risparmiare sui costi legati al monitoraggio e alla verifica.

In linea di principio, gli attestati sono rilasciati per tutte le riduzioni delle emissioni o gli aumenti delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti mediante un progetto o un programma di compensazione. Non è ammesso il rilascio di una quantità parziale (cpv. 6).

Art. 11 Modifiche sostanziali del progetto o del programma

Le disposizioni dell'articolo 11 rimangono sostanzialmente invariate. Il capoverso 2 elenca, come finora, le relative modifiche sostanziali ed è stato completato. Anche se, come finora, l'elenco non è esaustivo, le nuove lettere c e d contengono motivi di modifica espliciti. L'impiego di altre tecnologie o la ridefinizione dei limiti del sistema costituiscono quindi una modifica sostanziale. Per i programmi, questi punti si riferiscono ai singoli progetti e non al programma nel suo insieme. Ritenuto che una modifica sostanziale può anche avere ripercussioni considerevoli sul rilascio degli attestati, l'UFAM può, come in precedenza, ordinare una nuova convalida a tal fine (cpv. 3). Esso decide caso per caso.

Se si tratta di un progetto o di un programma all'estero, per la nuova decisione sull'idoneità del progetto o del programma da parte dell'UFAM è nuovamente necessaria una decisione dello Stato partner (cpv. 4).

La mancanza di redditività (art. 5 cpv. 1 lett. b n. 1) deve essere nuovamente comprovata in caso di proroga del periodo di credito a seguito di una modifica sostanziale poiché tale modifica può anche modificare la redditività (iniziale) di un programma o di un progetto (cpv. 5). In vista della nuova convalida, il richiedente adegua la descrizione del progetto o del programma in funzione della modifica sostanziale. In questo ambito si devono considerare anche eventuali requisiti legali modificati. Per le riduzioni delle emissioni o gli aumenti delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti dopo la modifica sostanziale, gli attestati sono rilasciati sulla base della descrizione del progetto o del programma aggiornata ed eventualmente nuovamente convalidata solo in presenza di una nuova decisione scritta di idoneità dell'UFAM.

La durata del periodo di credito in caso di modifica sostanziale è disciplinata dalle disposizioni sulla proroga del periodo di credito di cui all'articolo 8b (cpv. 6). Se a seguito di una modifica sostanziale viene eseguita una nuova convalida, il periodo di credito inizia nuovamente a decorrere dal momento in cui si verifica la modifica sostanziale e dura al massimo fino al 31 dicembre 2030. L'entrata in vigore della modifica sostanziale è stabilita in analogia all'inizio dell'attuazione secondo l'articolo 5 capoverso 3.

Art. 13 cpv. 2 lett. d

I documenti relativi a un progetto o a un programma (in particolare la descrizione del progetto o del programma, i rapporti di convalida, di verifica e di monitoraggio, nonché i relativi dati) sono gestiti in una banca dati interna dell'UFAM (cpv. 2).

Art. 14 cpv. 1 lett. a e b

La disposizione è estesa a progetti e programmi all'estero. In relazione agli attestati per le riduzioni delle emissioni o gli aumenti delle prestazioni dei pozzi di carbonio, l'UFAM può pubblicare come sinora, interamente o parzialmente, in particolare, informazioni in merito ai progetti da valutare (lett. a), nonché i rapporti di convalida di cui all'articolo 6 capoverso 6 (lett. b), i rapporti di monitoraggio di cui all'articolo 9 capoverso 1 e i rapporti di verifica di cui all'articolo 9 capoverso 4. La pubblicazione consente alle cerchie interessate e ai potenziali richiedenti di visionare i metodi di prova applicati. Come finora, tutte le pubblicazioni avvengono nel rispetto del segreto di fabbricazione e d'affari (cpv. 2).

Art. 17 cpv. 2 lett. b

Dato che le definizioni di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri (finora all'articolo 2 lettere a – a^{ter}) sono ora riportate come disposizioni sul campo d'applicazione agli articoli 17a - 17c, il regolamento (UE) 2018/858 figura ora per la prima volta all'articolo 17 capoverso 2 lettera b, per cui è stata adeguata la relativa nota a piè di pagina.

Art. 17a-17c

Le definizioni di cui all'attuale articolo 2 lettere a – a^{ter} sono mantenute, con una semplificazione per quanto attiene agli autofurgoni e ai trattori a sella leggeri, e riportate come disposizioni concernenti il campo d'applicazione. L'articolo 17a riprende la definizione di automobili di cui all'attuale articolo 2 lettera a. La sua definizione si basa dunque sull'articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)¹⁷. Gli articoli 17b e 17c riprendono le definizioni di cui all'attuale articolo 2 lettere a^{bis} e a^{ter}, semplificandole e armonizzandole alla normativa dell'UE come segue: d'ora in poi saranno ancora determinanti soltanto il limite di peso a vuoto di 2585 kg e l'omologazione dei gas di scarico secondo la procedura per i veicoli pesanti conformemente al regolamento (UE) 595/2009. La disponibilità dei livelli di emissione secondo la procedura per i veicoli leggeri non ha più alcuna importanza. Questa modifica non ha alcun effetto pratico poiché la maggior parte dei veicoli con peso a vuoto superiore a 2585 kg e con codice dei gas di scarico per veicoli pesanti è già tutt'oggi esentata.

Art. 17d-17f

A seguito dell'introduzione dei nuovi articoli 17a -17c, la numerazione dei tre articoli seguenti 17a, 17a^{bis} e 17b è spostata. I contenuti di questi tre articoli rimangono invariati.

Art. 18 Grande importatore

Il numero minimo di veicoli secondo l'articolo 11 capoverso 4 della legge sul CO₂ deve essere raggiunto annualmente come somma dei veicoli attribuiti secondo l'articolo 17 capoverso 2 all'interno della rispettiva categoria di veicoli, tenendo conto dei veicoli ceduti e di quelli ripresi. Si può valutare in maniera definitiva se un importatore sia considerato o meno un grande importatore in considerazione della grandezza del suo parco veicoli solo nel corso o alla fine dell'anno di riferimento (cpv. 1 e 4). Gli importatori che l'anno precedente possedevano lo statuto di grandi importatori in ragione della grandezza del loro parco veicoli (cpv. 2) e gli importatori che presentano una relativa richiesta in tal senso (cpv. 3) sono provvisoriamente considerati grandi importatori già nel corso dell'anno di riferimento. Il trattamento provvisorio quale grande importatore consente di fissare l'obiettivo per l'intero parco veicoli nuovi e di pagare la sanzione solo dopo la fine dell'anno di riferimento.

È eliminato il trattamento definitivo sinora in vigore di un importatore come grande importatore sulla base del numero di omologazioni di veicoli nel corso dell'anno precedente all'anno di riferimento (cpv. 4).

Art. 19

Le disposizioni relative al trattamento provvisorio quale grande importatore, finora disciplinate all'articolo 19, sono ora integrate nell'articolo 18.

Art. 20 Piccolo importatore

L'articolo è rielaborato dal punto di vista redazionale sulla base della revisione dell'articolo 18.

¹⁷ RS 741.41

Art. 22 cpv. 1

Il termine di richiesta per i raggruppamenti di emissioni è esteso dal 30 novembre dell'anno precedente al 31 dicembre (cpv. 1).

Art. 22a cpv. 3

Ogni veicolo ha un importatore (cfr. articolo 17 capoverso 2). Questi può cedere i propri veicoli (articolo 22a capoverso 1). Una volta ceduto, un veicolo non si trova più presso l'importatore, motivo per cui è esclusa qualsiasi sua ulteriore cessione. Per motivi di chiarezza, questa regola, contenuta solo implicitamente nell'attuale ordinanza sul CO₂, è menzionata esplicitamente nel nuovo capoverso 3 dell'articolo 22a.

Art. 23 cpv. 1^{bis}

Nella versione dell'ordinanza sul CO₂ in vigore fino a fine 2021, gli articoli 24 e 25 prevedevano che, per i veicoli titolari di un'approvazione del tipo, nonché per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri con un'omologazione in più fasi conformemente al diritto UE, i grandi importatori potessero trasmettere i dati necessari per il calcolo della sanzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Si trattava in particolare di dati provenienti da un COC (Certificate of Conformity) e che dunque, contrariamente ai dati dell'approvazione del tipo o della scheda tecnica, rappresentano dati esatti del rispettivo veicolo.

Questo termine per l'inoltro dei dati basati sul COC è stato erroneamente soppresso nell'ultima revisione dell'ordinanza sul CO₂. Di conseguenza, a tutti i dati determinanti per il calcolo della sanzione, e dunque anche ai dati basati sul COC, si applicherebbe la regola generale di cui all'articolo 23 capoverso 1 dell'ordinanza sul CO₂, secondo cui gli importatori devono presentare i dati all'Ufficio federale delle strade (USTRA) prima della prima immatricolazione. Per quanto riguarda i dati basati sul COC, spesso utilizzati nella pratica per il calcolo delle sanzioni, ciò non è praticabile né per le autorità interessate, USTRA e UFE, né per gli importatori interessati (con flotte di diverse decine di migliaia di veicoli), in particolare poiché i dati basati sul COC non vengono utilizzati per l'omologazione di veicoli con approvazione del tipo e dovrebbero quindi essere presentati alle autorità in una fase separata e per ogni veicolo. Per i dati basati sul COC, viene pertanto introdotto retroattivamente nel nuovo capoverso 1^{bis}, come nella versione dell'ordinanza sul CO₂ che era in vigore sino a fine 2021, un termine d'inoltro fino al 31 gennaio dell'anno successivo. Ciò consente di continuare a trasmettere in maniera aggregata tutti i dati basati sul COC. I grandi importatori dovranno ora inoltrare i dati direttamente all'UFE, competente per l'esecuzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ per i grandi importatori. L'UFE continua ad avere la possibilità di controllare a campione i dati presentati. D'ora in poi, a tal fine gli importatori non dovranno presentare il COC in originale; sarà sufficiente un duplicato o una copia del COC originale.

Art. 30 cpv. 3

Con l'aggiunta dell'abbreviazione «DFF» per il Dipartimento federale delle finanze è stata apportata una modifica redazionale.

Art. 31 cpv. 2

I motivi principali per la fatturazione di un acconto sono indicati in ordine di rilevanza. Il trattamento provvisorio quale grande importatore come unico motivo di versamento di un acconto trimestrale è stralciato poiché d'ora in poi tutti gli importatori sono considerati provvisoriamente grandi importatori sino al 31 dicembre del rispettivo anno di riferimento. Solo dopo la fine dell'anno, sulla base delle dimensioni del parco veicoli nuovi, si stabilisce se un importatore è considerato grande o piccolo importatore nell'anno in questione (cfr. articolo 18).

Art. 35 cpv. 3

L'introduzione del capoverso 3, il cui contenuto corrisponde al precedente articolo 35 capoverso 2 secondo periodo dell'ordinanza sul CO₂ (stato 1° gennaio 2021), colma una lacuna creata involontariamente dalla revisione parziale dell'ordinanza sul CO₂ entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Art. 40 cpv. 3 e 4

Le informazioni necessarie per la notifica dell'obbligo di partecipazione al SSQE sono ora indicate esplicitamente (cpv. 3). Ciò corrisponde all'unificazione con l'articolo 42 (Partecipazione al SSQE su domanda), in cui tali informazioni sono già esplicitamente menzionate. Viene inoltre stabilito che per poter valutare la notifica l'UFAM può esigere informazioni supplementari (cpv. 4).

Art. 45 cpv. 2 lett. a, cpv. 3 lett. a, cpv. 4, 5 e 6

Il capoverso 2 lettera a è rielaborato dal profilo redazionale. Inoltre, viene precisato che la quantità di diritti di emissione trattenuti per i gestori di impianti in forte crescita o con nuovi elementi di assegnazione comprende tutti i diritti di emissione non assegnati a titolo gratuito nel corrispondente anno, ma almeno il 5 per cento della quantità massima di diritti di emissione disponibili secondo il capoverso 1. Questa quantità può essere maggiore se i diritti inizialmente determinati per un'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione non dovessero ammontare al 95 per cento del cap (cpv. 3 lett. a). Per i gestori di impianti che fanno già parte del SSQE e mettono in esercizio nuovi elementi di assegnazione, il momento della loro messa in esercizio è determinante per l'ordine di attribuzione dei diritti sui diritti di emissione trattenuti. Al capoverso 4 vengono precisati i nuovi elementi di assegnazione (lett. a, b e d). Per i gestori di impianti che notificano l'obbligo di partecipazione al SSQE soltanto dopo l'avvio dell'attività di cui all'allegato 6, oppure la messa in esercizio di nuovi elementi di assegnazione soltanto dopo la messa in esercizio, d'ora in poi sarà considerato determinante il momento della notifica e non quello della messa in esercizio degli impianti (cpv. 5). Per motivi redazionali, l'attuale capoverso 5 è suddiviso nei capoversi 5 e 6.

Art. 46f cpv. 3

Un operatore di aeromobili è considerato un partecipante al SSQE ai sensi dell'articolo 2 lettera e se è assoggettato a un obbligo di consegna nel SSQE. L'articolo 46f capoverso 3 stabilisce che, se un operatore di aeromobili in un determinato anno non ha effettuato voli soggetti al SSQE, egli deve restituire eventuali diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per l'anno in questione. Il rimando all'articolo 46d capoverso 1 non era corretto in questo contesto ed è stralciato (cpv. 3). D'ora in avanti il termine per la restituzione dei diritti di emissione sarà il 30 novembre dell'anno successivo. La restituzione avverrà d'ora in poi in ogni caso all'UFAM (anziché all'autorità competente dell'UE per gli operatori non gestiti dalla Svizzera) poiché anche l'assegnazione è effettuata direttamente dall'UFAM all'operatore.

Art. 48 cpv. 1 lett. b

Rettifica del rimando riportato al capoverso 1 lettera b.

Art. 51 cpv. 1 e 4

Con l'adeguamento del capoverso 1 viene precisato che, d'ora in avanti, tutti i gestori di impianti, anche quelli esclusi dall'obbligo di partecipazione al SSQE secondo l'articolo 41 (opt-out), dovranno presentare all'UFAM un piano di monitoraggio. Al capoverso 4 viene precisato che, oltre ai gestori di impianti e agli operatori di aeromobili nel SSQE svizzero, anche i gestori di impianti esclusi dall'obbligo di partecipazione al SSQE secondo l'articolo 41 (opt-out) dovranno adeguare il piano di monitoraggio quando non soddisfa più i requisiti.

Art. 52 cpv. 1, 5 e 6

Con l'adeguamento del capoverso 1 viene precisato che anche i gestori di impianti esclusi dall'obbligo di partecipazione al SSQE secondo l'articolo 41 (opt-out) dovranno presentare all'UFAM annualmente un rapporto di monitoraggio. Al capoverso 6 viene precisato che la stima delle emissioni in caso di rapporti di monitoraggio errati di gestori di impianti e operatori di aeromobili nel SSQE svizzero, si applica anche ai gestori di impianti esclusi dall'obbligo di partecipazione al SSQE secondo l'articolo 41. Al capoverso 5 è stato aggiornato il rimando all'attuale versione del regolamento di esecuzione dell'UE.

Art. 53 cpv. 3

All'articolo 53 capoverso 3 viene precisato che l'obbligo di notifica si applica anche ai gestori di impianti esclusi dall'obbligo di partecipazione al SSQE secondo l'articolo 41 (opt-out).

Art. 54 cpv. 1 e 4

Il capoverso 1 viene precisato nel senso che i Cantoni verificano se tutti i gestori di impianti che devono partecipare al SSQE o che sono stati esclusi dalla partecipazione secondo l'articolo 41 (opt-out) adempiono i loro obblighi di notifica. Di conseguenza, ciò riguarda anche i gestori di impianti che non hanno adempiuto i loro obblighi di notifica e quindi non fanno ancora parte del SSQE. L'UFAM può ora coinvolgere i Cantoni per rispondere a domande necessarie all'esecuzione delle disposizioni relative al SSQE (cpv. 4).

Art. 56 cpv. 2

In caso di mora, d'ora in poi il DFF fisserà il tasso d'interesse conformemente all'ordinanza sul tasso ipotecario (cpv. 2).

Art. 57 cpv. 3

Per i gestori di impianti con un impegno di riduzione secondo l'articolo 31 della legge sul CO₂, per adempiere l'obbligo non è necessario alcun conto per gestori nel Registro dello scambio di quote di emissioni. Pertanto, d'ora in poi l'UFAM non aprirà più conti per gestori per questi gestori (cpv. 3). I gestori di impianti con un impegno di riduzione hanno tuttavia la possibilità di aprire un conto personale secondo il capoverso 4.

Art. 58 cpv. 2 lett. b^{bis}

Per poter detenere attestati nel Registro dello scambio di quote di emissioni o scambiare gli stessi, lo Stato partner con cui la Svizzera ha concluso un accordo internazionale sulla compensazione all'estero necessita di un conto personale. Le autorità competenti dello Stato partner devono presentare una conferma ufficiale della loro esistenza e del diritto di firma della persona autorizzata a rappresentare lo Stato partner, nonché una copia di un documento d'identità di questa persona (cpv. 2 lett. b^{bis}).

Art. 59 cpv. 5 lett. c

Anche le autorità competenti di uno Stato partner con un accordo internazionale sulla compensazione all'estero non sono tenute ad adempiere le prescrizioni dei capoversi 3 e 4 (cpv. 5 lett c).

Art. 59a cpv. 3

Rettifica del mancato rimando all'articolo 46b (cpv. 3).

Art. 64 cpv. 2^{bis}

Per i gestori di impianti con un impegno di riduzione secondo l'articolo 31 della legge sul CO₂, per adempiere l'obbligo non è necessario alcun conto per gestori nel Registro dello scambio di quote di emissioni. Secondo l'articolo 57 capoverso 3, l'UFAM non apre più nuovi conti per gestori per questi gestori. Dal

1° gennaio 2026 esso chiuderà gli attuali conti per gestori nel Registro dello scambio di quote di emissioni. La chiusura avverrà al termine dell'impegno di riduzione (fino al 2024) e tenendo conto di un periodo di transizione. I gestori interessati hanno la possibilità di aprire un conto personale secondo l'articolo 57 capoverso 4.

Art. 65 lett. d, d^{bis}, d^{ter}, e, f e g

Rettifica di indicazioni mancanti o errate alle lettere d^{bis} e d^{ter}, nonché completamento delle indicazioni conformemente alle modifiche apportate nell'ambito della presente revisione parziale alla lettera e (estensione a progetti e programmi all'estero, nonché a nuovi tipi di progetti ammessi), nonché alla lettera f e alla lettera g (estensione ai diritti di emissione consegnati).

Art. 67 cpv. 3 lett. f

Con l'inclusione delle centrali termiche a combustibili fossili nel SSQE al posto dell'attuale obbligo di compensazione, anche per i gestori di impianti con un obiettivo di emissione viene eliminata la regola secondo cui le emissioni di gas serra dovute all'elettricità supplementare immessa in rete nel 2012 devono essere parzialmente compensate (cpv. 3 lett. f).

Art. 68 cpv. 3 lett. d

Con l'inclusione delle centrali termiche a combustibili fossili nel SSQE al posto dell'attuale obbligo di compensazione, anche per i gestori di impianti con un obiettivo basato su provvedimenti viene eliminata la regola secondo cui le emissioni di gas serra dovute all'elettricità supplementare immessa in rete nel 2012 devono essere parzialmente compensate (cpv. 3 lett. f).

Art. 72 cpv. 1

Fino al momento in cui l'UFE metterà in esercizio il sistema informatico per le convenzioni sugli obiettivi e terminerà la collaborazione con le organizzazioni d'esecuzione per la presentazione dei rapporti, i rapporti di monitoraggio saranno trasmessi come finora tramite l'Agenzia Cleantech Svizzera (act) e l'Agenzia dell'energia per l'economia (AEnEC) (cpv. 1).

*Art. 74a **Computo di attestati all'obiettivo di emissione***

L'articolo è rielaborato dal profilo redazionale.

Art. 75 cpv. 2 lett. b

Con l'inclusione delle centrali termiche a combustibili fossili nel SSQE al posto dell'attuale obbligo di compensazione, dal 2022 anche per i gestori di impianti con un impegno di riduzione viene eliminata la regola secondo cui le emissioni di gas serra dovute all'elettricità supplementare immessa in rete nel 2012 devono essere parzialmente compensate.

Art. 76 cpv. 2

In caso di mora, d'ora in poi il DFF fisserà il tasso d'interesse conformemente all'ordinanza sul tasso ipotecario (cpv. 2).

*Art. 78 **Obbligo di notifica in caso di cambiamenti***

La rubrica e la frase introduttiva sono rielaborate dal profilo redazionale.

Art. 79 lett. e

La lettera e è stata completata in considerazione del fatto che d'ora in poi oltre ai certificati di riduzione delle emissioni saranno consegnati anche diritti di emissione.

Art. 89 Aliquota di compensazione

L'articolo 89 è stato aggiornato. Dal 2022 l'aliquota di compensazione nazionale ammonta almeno al 15 per cento (cpv. 2). L'aliquota di compensazione ammonta complessivamente al 17 per cento per il 2022, al 20 per cento per il 2023 e al 23 per cento per il 2024 (cpv. 3). L'attuale capoverso 2 è il nuovo capoverso 4.

Art. 90 Misure di compensazione ammesse

D'ora in poi sarà ammesso l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio (cpv. 1). Il capoverso 1 è stato completato di conseguenza. Se gli attestati consegnati non adempiono più il requisito della permanenza di cui all'articolo 5 capoverso 2, gli attestati in questione sono contrassegnati e restituiti alla persona soggetta all'obbligo di compensazione sul suo conto (cpv. 2).

La persona soggetta all'obbligo di compensazione deve consegnare in sostituzione una quantità equivalente di attestati validi (cpv. 3). Non è prevista alcuna prestazione sostitutiva finché l'obbligo di compensazione è adempiuto. In caso contrario, si applicano le disposizioni generali di cui all'articolo 92. È possibile presentare successivamente attestati che erano validi nell'anno in cui erano stati originariamente consegnati. Gli attestati contrassegnati, che non sono più computabili all'obbligo di compensazione, possono essere utilizzati per altri scopi.

L'attuale capoverso 2 è stato stralciato per motivi redazionali (cfr. art. 10 cpv. 7).

Art. 91 cpv. 2

L'ordinanza non stabilisce alcun anno di riferimento. Il capoverso 2 è pertanto abrogato.

Art. 92 cpv. 3 e 4

In caso di mora, d'ora in poi il DFF fisserà il tasso d'interesse conformemente all'ordinanza sul tasso ipotecario (cpv. 3).

Il capoverso 4 dell'articolo 92 è stato aggiornato conformemente all'iniziativa parlamentare 21.477. Se una persona soggetta all'obbligo di compensazione non adempie l'obbligo di compensazione nemmeno dopo la scadenza del termine suppletivo, entro il 1° giugno dell'anno successivo, per ogni tonnellata di CO₂ non compensata dovranno essere consegnati certificati di riduzione delle emissioni, diritti di emissione o attestati internazionali.

Art. 96b cpv. 5

È stato stabilito che, d'ora in poi, per la restituzione della tassa sul CO₂, se un gestore di una centrale termica a combustibili fossili non dimostra il prezzo per i diritti di emissione acquisiti, sulla base di fatture o documenti analoghi, si presuppone un prezzo pari a zero franchi (cpv. 5).

Art. 122 cpv. 2

Nell'ambito della comunicazione dei nuovi premi, gli assicuratori informano ogni volta le persone assicurate in merito all'ammontare dell'importo da ripartire. Tuttavia, spesso questa informazione passa inosservata. Ne consegue che la ripartizione della tassa sul CO₂ è pressoché sconosciuta alla popolazione. Per aumentare la visibilità della redistribuzione, gli assicuratori dovranno d'ora in poi far pervenire agli assicurati anche un promemoria sulla redistribuzione redatto dall'UFAM (cpv. 2)

Art. 125 cpv. 1 e 5

L'Ufficio centrale di compensazione (UCC) si assume anch'esso dei compiti nell'ambito dell'esecuzione della ripartizione della quota dei proventi spettante all'economia come, ad esempio, la trasmissione all'UFAM della massa salariale annunciata dalle casse di compensazione o l'allestimento del conteggio

globale della distribuzione dei proventi della tassa all'attenzione dell'UFAM. Con il presente complemento al capoverso 1 si tiene conto della partecipazione dell'UCC all'esecuzione della redistribuzione. Come finora, la ripartizione avviene conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali il quale, sulla base dell'articolo 72 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)¹⁸ in combinato disposto con l'articolo 176 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)¹⁹, ha la facoltà di impartire istruzioni agli enti incaricati dell'attuazione dell'assicurazione allo scopo di garantire un'applicazione uniforme.

Anche gli uffici di revisione delle casse di compensazione verificano, nell'ambito della revisione finale, la ripartizione della quota dei proventi spettante all'economia. La revisione è disciplinata nelle istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e deve essere ora sancita anche a livello di ordinanza (cpv. 5).

Art. 130 cpv. 4

Il capoverso 4 definisce la competenza e la collaborazione per l'esecuzione delle disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni e gli aumenti delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera (lett. a) e all'estero (lett. b).

Art. 130a Sistemi d'informazione e di documentazione

Ai fini della semplificazione amministrativa, l'UFAM gestisce dei sistemi di informazione e di documentazione e svolge determinate procedure elettronicamente. Si tratta delle procedure di rilascio degli attestati (cpv. 1 lett. a), di partecipazione al SSQE (lett. b) e di quelle relative all'impegno di riduzione (lett. c). Le procedure svolte elettronicamente comprendono soprattutto l'inoltro di domande e rapporti, nonché l'emissione di decisioni. Finché specifiche procedure elettroniche non sono disponibili, le domande devono essere inviate per posta (cpv. 2), come avviene, ad esempio, nel caso del SSQE dove le procedure si svolgeranno per via elettronica presumibilmente a partire dal 2023. L'UFAM può derogare alla procedura svolta elettronicamente in caso, ad esempio, di problemi tecnici. In questi casi la procedura è svolta per posta (cpv. 3).

Art. 146l Computo delle riduzioni delle emissioni per progetti realizzati all'estero fino al 2021

Gli attuali requisiti in materia di certificati di riduzione delle emissioni restano validi. I certificati di riduzione delle emissioni sono computati soltanto fino al 2021.

Art. 146m Inizio dell'attuazione per progetti e programmi all'estero o per l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera

In deroga all'articolo 5 capoverso 1 lettera d, i progetti e i programmi realizzati all'estero o che servono ad aumentare le prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera possono ottenere attestati anche se sono stati attuati oltre tre mesi prima della presentazione della domanda secondo l'articolo 7. I progetti e i programmi avviati esplicitamente sotto forma di progetti pilota prima del 1° gennaio 2022 riceveranno attestati finché ciò è stato stabilito in un corrispondente contratto tra la Fondazione Centesimo per il Clima e la Confederazione Svizzera. Questa deroga riguarda unicamente il programma Tuki Wasi in Perù, che ha realizzato alcune installazioni già prima della presentazione della domanda (lett. a). Progetti e programmi attuati all'estero o finalizzati all'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera che sono stati attuati dopo il 1° gennaio 2022 e per i quali la domanda di idoneità è stata presentata all'UFAM entro il 30 settembre 2022, otterranno attestati (lett. b).

¹⁸ RS 831.10

¹⁹ RS 831.101

Art. 146n Restituzione provvisoria della tassa sul CO₂ 2022

Non appena la legislazione sul CO₂ sarà entrata in vigore, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) potrà rimborsare le tasse pagate nel 2022 ai gestori di impianti che hanno notificato all'UFAM la proroga dell'impegno di riduzione (cpv. 1). Se il gestore non concorda con la fissazione dell'obiettivo e di conseguenza l'impegno di riduzione non si perfeziona entro il 31 dicembre 2022, la tassa sul CO₂ è dovuta. Il gestore di impianti deve rimborsare gli importi già restituiti, interessi compresi (cpv. 2).

Art. 146o Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1^{ter} della legge sul CO₂

I gestori di impianti possono prorogare il loro obiettivo di emissione fino al 2024. Tale obiettivo comprende la quantità complessiva delle emissioni di gas serra che possono essere emesse fino al 31 dicembre 2024 (cpv. 1). La prestazione di riduzione viene stabilita secondo modalità standard utilizzando come base di partenza il valore obiettivo intermedio 2021 e proseguendo il percorso di riduzione aggiungendo il 2 per cento annuo (cpv. 2).

I gestori di impianti possono prorogare il loro obiettivo basato sui provvedimenti fino al 2024. La determinazione della prestazione di riduzione avviene in maniera standard e comprende ora la quantità complessiva delle emissioni di gas serra da ridurre entro il 31 dicembre 2024 mediante provvedimenti. L'attuale grado di sfruttamento del 90 per cento a partire dall'anno di partenza fino al 2021 è sostituito dal raddoppio della prestazione relativa ai provvedimenti che deve essere fornita. A tal fine, l'attuale obiettivo basato sui provvedimenti è moltiplicato per 2,0 (cpv. 3). Per il rispetto dell'impegno di riduzione, il gestore può sottoporre per verifica all'UFAM provvedimenti supplementari non ancora attuati e integrarli nell'elenco dei provvedimenti e nel monitoraggio (cpv. 4).

La proroga dell'impegno di riduzione include tutti gli impianti del precedente impegno di riduzione, quindi anche tutti i gestori di impianti di un raggruppamento di emissioni secondo l'articolo 66 capoverso 3. Dall'impegno possono essere esclusi soltanto gli impianti che hanno emesso complessivamente al massimo il 5 per cento delle emissioni di gas serra del 2021. L'impegno di riduzione prorogato deve quindi comprendere almeno il 95 per cento delle emissioni. Si tratta di una flessibilizzazione per i grandi raggruppamenti di emissioni e per gli impianti che hanno per lo più interrotto il loro esercizio con un'elevata emissione di gas serra. La modifica dell'impegno di riduzione deve essere comunicata nella relativa domanda di proroga. Gli impianti esclusi sono ora assoggettati alla tassa sul CO₂ (cpv. 5).

Art. 146p Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione a partire dal 2022

I gestori di impianti che adempiono i requisiti di cui all'articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO₂ e che dal 2013 non hanno assunto alcun impegno di riduzione, possono ora contrarre un impegno di riduzione entro il 31 dicembre 2024 (art. 31 cpv. 1^{quater} legge sul CO₂). La determinazione dell'obiettivo di emissione o dell'obiettivo basato su provvedimenti non subisce modifiche rispetto agli anni precedenti. Gli articoli di cui al capitolo 5 dell'ordinanza sul CO₂ si applicano per analogia.

Art. 146q Domanda per l'impegno di riduzione 2022

I gestori di impianti che prorogano il loro impegno di riduzione fino al 2024 e quelli che intendono contrarre un nuovo impegno di riduzione a partire dal 2022 (oppure 2023 o 2024) devono presentare la domanda per via elettronica tramite il sistema di informazione e di documentazione dell'UFAM entro il 31 luglio 2022. Per la determinazione di un nuovo obiettivo di emissione a partire dal 1° gennaio 2022 sono rilevanti i dati relativi alle emissioni degli anni 2019 e 2020.

Art. 146r Attestati e adeguamento dell'obiettivo di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti nel 2021

La misura di sgravio per il coronavirus introdotta nel 2020 è prorogata di un anno. I gestori di impianti con obiettivo di emissione, che nel 2019 o nel 2020 non soddisfacevano la condizione per il rilascio di attestati, nel 2021 non hanno alcun diritto automatico agli attestati se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è superiore al 30 per cento. Soltanto se un gestore di impianti dimostra che la deroga è principalmente riconducibile all'attuazione di provvedimenti di riduzione, l'UFAM esamina il diritto all'attestazione (cpv. 1).

Anche la regola, secondo cui un mancato raggiungimento dell'obiettivo di emissione in misura del 10 per cento per 3 volte o del 30 per cento per una volta determina un adeguamento dell'impegno di riduzione, è nuovamente sospesa per le emissioni di gas serra del 2021. Soltanto in caso di allacciamento al teleriscaldamento o di chiusura completa o parziale di impianti, l'obiettivo di emissione e l'obiettivo basato sui provvedimenti saranno adeguati o conclusi «pro-rata temporis» (cpv. 2). Questa disposizione non riguarda i gestori di impianti che superano il loro percorso di riduzione.

Art. 146s Adeguamento dell'obiettivo di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti negli anni 2022-2024

Dal 2022 la misura di sgravio per il coronavirus sarà cessata. Un mancato raggiungimento dell'obiettivo di emissione in misura del 10 per cento per 3 volte o del 30 per cento per una volta determina dunque nuovamente un adeguamento dell'impegno di riduzione a partire dal 2022. In deroga all'articolo 73 capoverso 2, per l'adeguamento dell'obiettivo sono determinanti esclusivamente gli anni 2022, 2023 e 2024 (cpv. 1). Ciò vale anche per l'adeguamento dell'obiettivo basato su provvedimenti (cpv. 2). Questa disposizione non riguarda i gestori di impianti che superano il loro percorso di riduzione.

Art. 146t Computo di diritti di emissione

Dall'inizio dell'impegno di riduzione fino al 2021, i gestori di impianti possono farsi computare all'adempimento del loro impegno di riduzione certificati di riduzione delle emissioni secondo l'articolo 75 per un massimo del 4,5 per cento delle loro emissioni annue di gas serra. Per gli anni 2022-2024 si tratta di diritti di emissione, sempre nella misura massima del 4,5 per cento delle emissioni di gas serra 2022 - 2024. La portata della lacuna nell'obiettivo è calcolata sull'intera durata dell'impegno di riduzione. Il gestore di impianti è libero di decidere quanti certificati di riduzione delle emissioni o quanti diritti di emissione consegnare entro la quantità massima.

Modifica di altri atti normativi

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Art. 34b cpv. 7

Determinate disposizioni si basano sui chilometri percorsi al momento della prima immatricolazione in Svizzera. I chilometri e le ore di esercizio effettuati sono rilevanti sia in rapporto alle valutazioni statistiche sia in vista di sviluppi futuri e devono pertanto essere rilevate dall'autorità competente per l'ammissione in virtù dell'articolo 89h lettera c della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)²⁰. Sinora tali dati erano rilevati nell'ambito degli esami periodici. D'ora in poi il rilevamento dovrà avvenire a ogni esame e quindi in particolare anche in occasione della prima immatricolazione. Per i veicoli nuovi, il chilometraggio è impostato su «zero» dal sistema e si considera quindi registrato. In tal modo s'intende evitare inutili oneri nell'ambito del processo di ammissione.

²⁰ RS 741.01

Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alle tasse d'incentivazione sui composti organici volatili

Art. 23b cpv. 2

Nell'ambito della comunicazione dei nuovi premi, gli assicuratori informano ogni volta le persone assicurate in merito all'ammontare dell'importo da ripartire. Tuttavia, spesso questa informazione passa inosservata. Ne consegue che la ripartizione della tassa sul CO₂ è pressoché sconosciuta alla popolazione. Per aumentare la visibilità della redistribuzione, gli assicuratori dovranno d'ora in poi far pervenire agli assicurati anche un promemoria sulla redistribuzione redatto dall'UFAM (cpv. 2)

Allegati

Allegato 2 Riduzioni delle emissioni all'estero non computabili

L'unica modifica consiste nell'adeguamento del rimando tra parentesi.

Allegato 2a: Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all'estero per le quali non sono rilasciati attestati

I progetti e i programmi per i quali non possono essere rilasciati attestati internazionali sono elencati all'allegato 2a (art. 5 cpv. 1 lett. a). Non vengono rilasciati attestati per progetti e programmi le cui riduzioni delle emissioni sono riconducibili a investimenti nell'utilizzo di combustibili o carburanti fossili per la produzione di energia o nell'estrazione di vettori energetici fossili. Ciò comprende, in particolare, la sostituzione di vettori energetici fossili con altri vettori energetici fossili, provvedimenti di efficienza nel processo di combustione di vettori energetici fossili e tutti i progetti e i programmi nella catena di fornitura dell'industria del carbone, del petrolio o del gas. Sono invece esplicitamente ammessi provvedimenti di efficienza energetica negli edifici e nell'industria senza investimenti in impianti di riscaldamento o in processi di combustione. Sono ammessi, in particolare, un migliore isolamento dell'involucro dell'edificio (ad es. sostituzione delle finestre) oppure ottimizzazioni nel processo di produzione (ad es. additivi nella produzione di cemento o impiego del calore residuo) (lett. a). Non sono invece ammessi progetti consistenti in una combinazione di investimenti in impianti di riscaldamento o processi di combustione con combustibili fossili e di altri provvedimenti di efficienza energetica. I provvedimenti non ammessi non sono compatibili né con l'obiettivo a lungo termine dell'Accordo di Parigi né con l'orientamento generale della politica energetica svizzera. Ne consegue che non è ammesso neppure l'impiego dell'energia nucleare come progetto o programma di compensazione (lett. b). Ritenuto che i grandi impianti idroelettrici richiedono spesso il trasferimento di grandi gruppi di popolazione e inoltre, di regola, non soddisfano il requisito della mancanza di redditività di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera b numero 1, a partire da una potenza di 20 MW sono esclusi dallo strumento di compensazione (lett. c). In linea di principio, i progetti e i programmi all'estero devono corrispondere allo stato della tecnica nello Stato partner (art. 5 cpv. 1 lett. b n. 2); i progetti e i programmi realizzati da grandi aziende industriali devono corrispondere allo stato attuale della tecnica a livello globale. È lecito aspettarsi che le grandi aziende industriali importino pezzi di ricambio anche nei Paesi in sviluppo, se del caso, e che si avvalgano delle competenze in materia di ingegneria a livello globale. Sono considerate grandi aziende le imprese con più di 250 collaboratori o con una cifra d'affari superiore a 50 milioni di franchi (lett. d). Non sono computabili i progetti del settore dei rifiuti che non sono in relazione con l'utilizzo a scopo energetico di rifiuti o del metano, con il riciclaggio, il compostaggio o volti a evitare i rifiuti mediante la riduzione del materiale d'imballaggio o simili (lett. e). I pozzi di carbonio biologici all'estero non possono generare attestati poiché il rischio di inversione dello stoccaggio, ad esempio a causa di un'altra utilizzazione del suolo o di eventi naturali, non può essere escluso (lett. f). Diverse incertezze nella definizione dello scenario di riferimento adeguato comportano inoltre l'esclusione di tipi di progetti che prevedono una riduzione della deforestazione o del degrado dei boschi. Non sono ammessi progetti che riducono l'utilizzo di vettori energetici prodotti in modo non sostenibile sulla base del legno (lett. g e h). L'ammissione di progetti volti a ridurre la deforestazione e l'attuazione di pozzi biologici di carbonio sarà nuovamente valutata, se saranno compiuti progressi significativi nella determinazione dello scenario di riferimento. Inoltre, la

rinuncia all'estrazione di vettori energetici fossili non può costituire un progetto di compensazione poiché, sia dal punto di vista metodologico, sia da quello dell'incentivo, è dubbia la possibilità di tali progetti di dimostrare il loro contributo alla protezione del clima (lett. i). Sono infine esclusi progetti o programmi che violano le convenzioni internazionali, in particolare per quanto riguarda i diritti dell'uomo e la biodiversità (lett. j), che implicano notevoli rischi residui di ripercussioni sul piano sociale o ecologico nonostante opportuni provvedimenti di riduzione del rischio (lett. k) o che contrastano con la politica estera e di sviluppo svizzera (ad es. sanzioni internazionali nei confronti dello Stato partner di un progetto) (lett. l).

Allegato 3 Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati

L'allegato 3 esclude, come fatto sinora, progetti e programmi realizzati in Svizzera che hanno un effetto soltanto indiretto (ricerca e sviluppo o informazione e consulenza; lett. b) o che sono incompatibili con l'orientamento globale della politica energetica svizzera, segnatamente l'impiego dell'energia nucleare (lett. a), l'impiego di biocombustibili e biocarburanti che non soddisfano i requisiti ecologici e sociali secondo l'articolo 12b della legge sull'imposizione degli oli minerali e delle relative disposizioni attuative (lett. c) e la sostituzione di vettori energetici fossili con vettori energetici fossili (lett. d), come nel caso, ad esempio, di caldaie o del passaggio completo o parziale dall'uso della benzina o del diesel al gas naturale. Non sono più previste deroghe per le flotte di veicoli.

Le attuali lettere b e b^{bis} sono abrogate poiché l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio mediante il sequestro biologico o geologico è ora ammesso (cfr. l'art. 5).

D'ora in poi non dà diritto ad attestati l'impiego di idrogeno come carburante, a meno che il bioidrogeno (secondo l'art. 19a lett. f OIOM) non sia utilizzato in pile combustibili (lett. e). L'idrogeno convenzionale o rinnovabile o il bioidrogeno utilizzato nelle pile a combustibile non è considerato carburante e di conseguenza non sottostà alla legislazione sull'imposizione degli oli minerali. È parimenti esclusa la sostituzione di combustibili fossili per la produzione di calore di processo con l'energia elettrica, in quanto l'impiego di energia di alta qualità sotto forma di energia elettrica per la produzione di calore non è sensato dal punto di vista della politica energetica globale. È prevista tuttavia un'eccezione per le pompe di calore che possono essere utilizzate in modo diversificato nell'industria (lett. f). Un sottoutilizzo mirato o una rinuncia all'utilizzo non sono idonei a essere sostenuti nell'ambito dello strumento di compensazione (lett. g). Per sottoutilizzo s'intende, ad esempio, che un bosco non è utilizzato a scopo di gestione sostenibile del bosco o che la produzione di un'azienda industriale minacciata dal fallimento è limitata in modo mirato al fine di provocare riduzioni delle emissioni e quindi di ottenere ancora attestati. I progetti o i programmi con carbone vegetale sono inoltre ammessi solo se sono in grado di provare un'autorizzazione a uso concime rilasciata dall'Ufficio federale dell'agricoltura e se lo spargimento non supera le otto tonnellate per ettaro e per periodo di credito (lett. h). In tal modo vengono rispettati i requisiti di qualità e di controllo rilevanti e viene protetto il suolo. Le macchine del freddo con tecnologia ad assorbimento possono essere vantaggiose in termini energetici rispetto alle macchine a compressione. Tuttavia, il vantaggio energetico è azzerato se comportano la necessità di innalzare le temperature in una rete termica di distribuzione oppure se impediscono futuri miglioramenti dell'efficienza a causa degli abbassamenti delle temperature. Neppure la produzione di calore limitata al funzionamento di una macchina ad assorbimento è opportuna in termini energetici. Di conseguenza, le tecnologie di adsorbimento e assorbimento devono essere impiegate solo per l'utilizzo del calore residuo (secondo l'art. 2 lett. e OPEn) che viene generato nello stesso sito (lett. j).

Allegato 3b: Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi riguardanti il gas di scarica

Come finora, nell'allegato 3b è descritto il metodo standard obbligatorio in caso di progetti relativi al gas di scarica. Il rimando tra parentesi e il potenziale effettivo di gas serra del metano sono stati aggiornati.

Allegato 9 Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE

Viene precisato che non avviene alcuna assegnazione a titolo gratuito per l'utilizzazione del calore prodotto mediante l'impiego di energia nucleare (n. 1.2 e 1.7).

Allegato 11 Tariffa della tassa sul CO₂ sui combustibili: 120 franchi per tonnellata di CO₂

Il titolo dell'allegato viene modificato e comprende ora la tariffa della tassa sul CO₂ applicata ai combustibili. Il numero 1 è pertanto abrogato. Al numero 2 è inoltre integrata la voce della tariffa 2710.1993 per i distillati di oli minerali non miscelati, per evitare differenze rispetto alla legislazione sull'imposizione degli oli minerali.

Allegato 13 Operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE

Con l'uscita dall'UE, il Regno Unito non è più uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) ed è pertanto elencato separatamente nell'allegato (lett. c). I voli dalla Svizzera verso il Regno Unito saranno nuovamente inclusi a partire dal 1° gennaio 2023 (IV cpv. 3 Entrata in vigore). Il Regno Unito prevede di includere nel proprio SSQE a partire da questa data anche i voli dal Regno Unito verso la Svizzera.

Allegato 16 Requisiti per il piano di monitoraggio

Al numero 3.3 viene aggiornato il rimando alla direttiva dell'UE.

Allegato 17 Requisiti posti al rapporto di monitoraggio

Al numero 2.2 viene aggiornato il rimando al regolamento d'esecuzione dell'UE.

Allegato 18 Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e dei requisiti posti all'organismo di controllo

Al numero 4.1 lettera b vengono aggiornate le note a piè di pagina relative ai rimandi al regolamento e al regolamento d'esecuzione dell'UE.

4 Ripercussioni

4.1 Per le emissioni di gas serra

Per gli anni 2021-2024, la legge sul CO₂ esige un'ulteriore riduzione delle emissioni di gas serra dell'1,5 per cento all'anno rispetto al 1990. Il 75 per cento di tale riduzione deve essere conseguita con provvedimenti eseguiti in Svizzera; il resto può essere ottenuto anche con provvedimenti adottati all'estero. Queste riduzioni supplementari saranno conseguite con i provvedimenti precisati nell'ambito della presente revisione parziale, in particolare con l'aumento dell'aliquota di compensazione.

In termini assoluti, una riduzione dell'1,5 per cento rispetto al 1990 corrisponde a 0,8 milioni di tonnellate di CO₂eq. Questo obiettivo non deve essere collegato al precedente obiettivo di emissione 2020, ma deve essere considerato separatamente. Questa prescrizione si traduce complessivamente in una prestazione di riduzione cumulata di 8 milioni di tonnellate di CO₂eq sul periodo 2021-2024²¹. Di questi 8 milioni di tonnellate, il 100 per cento della quota nel 2021 (0,8 milioni di tonnellate di CO₂eq) e almeno il 75 per cento delle quote dal 2022 (0,6 milioni di tonnellate di CO₂eq all'anno) dovranno provenire dalla

²¹ Somma di 0,8 mio. nel 2021 più 1,6 mio. nel 2022 (2x0,8 mio.) più 2,4 mio. nel 2023 (3x0,8 mio.) più 3,2 mio. nel 2024 (4x0,8 mio.).

Svizzera. Ciò corrisponde a una prestazione di riduzione cumulata di 6,8 milioni di tonnellate di CO₂eq in Svizzera sul periodo 2021-2024.²² Per valutare il raggiungimento degli obiettivi occorre valutare l'efficacia dei provvedimenti adottati dopo il presente atto normativo. Oltre a questa valutazione, il Consiglio federale si baserà anche sull'inventario dei gas serra, tenendo conto in questo contesto anche di altri fattori d'influenza. Ciò è necessario, tra l'altro, in quanto a causa della pandemia, le emissioni di gas serra negli anni 2020 e 2021 sono state nettamente inferiori rispetto all'andamento normale.

Il Consiglio federale rinuncia a fissare obiettivi intermedi per i singoli settori. Considerato il breve lasso di tempo coperto dalla presente modifica dell'ordinanza, non esiste praticamente margine di manovra per l'adozione di provvedimenti supplementari. Il Consiglio federale valuterà pertanto anche il raggiungimento degli obiettivi per l'intero periodo 2021-2024.

4.2 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione

Ritenuto che il numero di impianti nel SSQE per il periodo di scambio a partire dal 2021 è raddoppiato, il posto assegnato per questo ulteriore sviluppo del SSQE dal 2020 e limitato fino al 2022 deve essere convertito in un posto a tempo indeterminato. I costi sono coperti con i proventi della tassa sul CO₂.

La proroga degli impegni di riduzione è strutturata in modo standard. Per ridurre al minimo l'onere amministrativo, la procedura è svolta elettronicamente. Ciò comporta un adeguamento del sistema di informazione e di documentazione della Confederazione. Oltre al contenuto e alla forma della domanda di proroga, l'UFAM precisa quindi anche lo standard informatico da utilizzare. Sulla base delle esperienze passate, le 200–300 nuove domande che si prevedono potranno essere gestite dall'UFAM e dall'UDSC con il personale esistente. La proroga degli impegni di riduzione comporta la presentazione di una domanda di proroga dei loro impegni alla Confederazione da parte dei gestori degli impianti interessati e dei loro consulenti entro la fine di luglio 2022 e la necessità di adempiere ai loro obblighi di monitoraggio per il periodo 2022–2024. Per sostenere i gestori di impianti, l'UFAM aveva stipulato con l'AEnEC in veste di organizzazione di esecuzione un contratto da 500 000 franchi all'anno valido fino a fine 2021. Anche act ha fornito assistenza ai gestori di impianti, ma finora senza conseguenze finanziarie per l'UFAM. Solo per il prolungamento dell'impegno di riduzione 2021 sono stati versati ad act circa 8500 franchi per il supporto di primo livello. Per gli anni 2022 e 2023 è stato aggiudicato un appalto per incarico diretto alle due organizzazioni di esecuzione come soluzione transitoria. I costi complessivi per i due anni ammontano per act a circa 1,35 milioni di franchi, mentre quelli per l'AEnEC si attestano a circa 1,6 milioni di franchi, di cui 340 000 franchi provenienti da riserve costituite negli anni precedenti. I costi per gli anni 2022 e 2023 sono finanziati in ragione di un mezzo a ciascuno dall'UFAM e dall'UFE.

Per il 2024 esiste la possibilità di un'ulteriore proroga del contratto con act al costo di circa 420 000 franchi, mentre i costi dell'AEnEC ammontano a 700 000 franchi, di cui 170 000 franchi saranno prelevati da riserve costituite negli anni precedenti. Anche questi costi sono finanziati in ragione di un mezzo a ciascuno dall'UFAM e dall'UFE.

L'obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili comprende ora anche una quota estera. L'onere supplementare che ne deriva ammonta all'incirca a un posto a tempo pieno e può essere gestito dalla Confederazione con il personale esistente.

Presso la Confederazione, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è tuttora soggetto all'obbligo di compensazione in quanto importatore centrale di carburanti della Confederazione. I relativi costi dipendono soprattutto dalla quantità di carburanti importati e dai prezzi degli attestati. A seconda dell'andamento delle quantità importate di carburanti per aerei e di carburanti e dei prezzi, in particolare degli attestati internazionali, si prevedono costi compresi tra 7 e 14 milioni di franchi nel periodo 2022–2024.

²² Somma di 0,8 mio. nel 2021 più 1,4 mio. nel 2022 (0,8 mio. + 0,6 mio.) più 2,0 mio. nel 2023 (0,8 mio. + 2x0,6 mio.) più 2,6 mio. nel 2024 (0,8 mio. + 3x0,6 mio.).

4.3 Ulteriori ripercussioni

I consumatori di carburanti sono interessati dal trasferimento dei costi di compensazione da parte degli importatori di carburanti. Il supplemento di compensazione riscosso dagli importatori di carburanti ammonta in media a 1,9 centesimi per litro di carburante che saranno impiegati per finanziare progetti di compensazione – attuali e nuovi – in Svizzera e all'estero. A causa degli attestati in eccedenza, nuovi progetti nazionali servirebbero solo in vista del periodo successivo al 2024. L'aumento massimo di 5 centesimi per litro di carburante consentito dalla legge non sarà quindi presumibilmente raggiunto.

Gli attuali requisiti per il rilascio di attestati per riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera sono mantenuti per il periodo 2022-2024 con alcuni adeguamenti. In virtù dell'Accordo di Parigi, d'ora in poi tutti i Paesi devono perseguire propri obiettivi di riduzione, pertanto la disponibilità della compensazione all'estero diminuisce. La condizione per i progetti di compensazione all'estero è che la Confederazione stipuli accordi bilaterali con i Paesi che garantiscono l'addizionalità delle riduzioni attestate delle emissioni.

Gli impegni di riduzione esistenti possono essere prorogati fino al 2024 con un dispendio minimo grazie alla definizione standard degli obiettivi. La presentazione della domanda e la ricezione della decisione avvengono elettronicamente tramite il sistema d'informazione e di documentazione. Questo processo ha già dato buoni risultati in occasione della proroga 2021. Il mantenimento dell'impegno di riduzione consente alle imprese di continuare a beneficiare di una restituzione della tassa sul CO₂ pari a circa 150 milioni di franchi all'anno.

5 Rapporto con il diritto internazionale

L'ordinanza proposta è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, segnatamente con l'accordo SSQE tra la Svizzera e l'UE e con l'Accordo di Parigi.

Le disposizioni previste relative al sistema di scambio di quote di emissioni garantiscono in particolare che l'accordo SSQE possa essere attuato senza problemi anche dopo il 2022, conformemente alle norme vigenti nell'UE a partire dal 2021. Nei prossimi anni la compatibilità del SSQE svizzero e di quello dell'UE dovrà essere costantemente verificata alla luce dei possibili adeguamenti apportati al SSQE dell'UE.